



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it

comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

Prot. 2021/0009983

CASTEL DI SANGRO, 28/06/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 – Eliminazione situazioni di grave incuria e degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Disposizione dell'obbligo di taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ed obbligo di manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti nel centro abitato. Anno 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- all'interno del centro abitato esistono numerosi terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- tale circostanza, oltre a sminuire il decoro della zona attigua, facilita la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;
- lo stesso fenomeno può favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti, serpenti e insetti nocivi, quali in particolare la zanzara tigre (*Aedes albopictus*), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale;

CONSIDERATO che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione e producono un danno all'immagine del territorio in contrasto con la sua vocazione turistica;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza dei terreni abbandonati nel centro abitato, come sopra detto, favorisce occasioni in cui le zanzare hanno la possibilità di proliferare, vanificando il buon esito del piano di disinfestazione annualmente attuato dal Comune di Castel di Sangro;

PRESO ATTO inoltre che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche lamentando la conseguente presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

RITENUTO che tali circostanze, se non controllate, possono essere causa di inconvenienti igienico – sanitari e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni e delle aree libere e non edificate nel centro abitato;

CONSTATATO INOLTRE lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

PRESO ATTO che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

RILEVATO che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza inderogabile di provvedere in merito, con riferimento ad entrambe le criticità sopra esposte, al fine di eliminare gravi pericoli per la pubblica salute, per il decoro e la vivibilità della città e per la tutela dell'incolumità pubblica che i fatti sopraindicati rappresentano;

VISTI RICHIAMATI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);
- la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile);
- gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;
- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ess.mm.ii. (Codice della Strada);
- il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e, in particolare, gli artt. 50 e 54, relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nella funzione di rappresentante della comunità locale in materia di sanità ed igiene pubblica, secondo le disposizioni normative introdotte, in particolare, dall'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 14 del 20 Febbraio 2017;
- l'art. 7 bis del su menzionato D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 19.06.1978 e ssmmii, ed in particolare gli artt. 24 e seguenti;;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA:

- **ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura**, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari;
- **ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento alle aree ubicate nei pressi delle abitazioni e nel centro abitato, di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere**, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- **ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale**, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di **provvedere immediatamente**:
 - a) **al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;**
 - b) **alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali**, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale; in particolare, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Rurale, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva;
 - c) **al mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza pulite ed in perfetto ordine** attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

- ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni tipologia di materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque meteoriche, ripristinando ogni irregolarità.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE:

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il Cap. Sebastiano Picone – Responsabile e Comandante del Settore V Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199).

RENDE NOTO:

- che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continuativa, in forza della sua natura precettiva;
- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento, ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e smi nonché dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, e che alla stessa compete applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 a € 500,00) previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dalla Legge 3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali, elevando verbali di contravvenzione, dando contemporaneamente comunicazione al Responsabile del Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni e Ambiente per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Infine,

DISPONE:

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune di Castel di Sangro per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, e che ne verrà data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;
- la trasmissione a mezzo PEC della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per i rispettivi seguiti di competenza:
 1. al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
 2. alla Prefettura di L'Aquila;
 3. alla Asl 1 Abruzzo;
 4. al Comando Carabinieri Forestali di Castel di Sangro;
 5. al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
 6. al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Sangro;

